
Firenze, 19 gennaio 2018

Prot.003ia190012018

A tutti i Rivenditori di Giornali
Loro sedi

Oggetto: **La nuova normativa sulle borse di plastica**

La Direttiva UE 2015/720 del Parlamento Europeo è stata recepita, nel nostro ordinamento, dalla Legge n. 123/2017 che ha inserito nel D. Lgs. n. 152/2006 una nuova normativa applicabile a tutte le borse di plastica.

Consentita la commercializzazione delle borse di plastica biodegradabili e compostabili, è stato, invece, introdotto con l'art. 226-bis (inserito nel D. Lgs. n. 152/2016), **il divieto di commercializzare le borse di plastica in materiale leggero** prive delle seguenti caratteristiche:

- per gli esercizi che commercializzano generi alimentari, le borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna alla dimensione utile sacco, devono avere uno spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30 per cento fornite mentre, se la maniglia è interna, lo spessore deve essere superiore a 100 micron;
- per gli esercizi che commercializzano merci e prodotti diversi dai generi alimentari (**quali sono le edicole**), le predette borse di plastica riutilizzabili, se sono con maniglia esterna devono avere lo spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenere una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite oppure, se con maniglia interna, uno spessore superiore a 60 micron e una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10 per cento fornite.

Il 2° comma del medesimo articolo 226-bis citato prevede altresì che, **tutte le borse di plastica (biodegradabili, compostabili e in materiale leggero) non possono essere distribuite a titolo gratuito** e il prezzo di vendita per singola unità, deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti trasportati per loro tramite.

L'art. 226-ter prevede poi i termini e le modalità di applicazione per una progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero e, anche in questo caso, ha stabilito che non possono essere distribuite a titolo gratuito e che il prezzo di vendita per ogni singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o prodotti imballati per il loro tramite.

Ciò premesso, poiché le sanzioni previste in caso di violazione, sono particolarmente elevate (da un minimo di euro 2.500,00 a un massimo di euro 25.000,00), vi raccomandiamo di verificare attentamente che la tipologia di sacchetti di plastica, eventualmente commercializzati dalla vostra

pag. 1 di 2

rivendita, sia conforme alle nuove disposizioni di legge e che il vostro fornitore apponga le diciture idonee ad attestare il possesso dei requisiti di legge.

Inoltre, vi precisiamo che, dovrete chiedere il pagamento di ogni borsa di plastica che fornirete al cliente per il trasporto dei prodotti editoriali (quotidiani e periodici) e, in questo caso, non sarete tenuti ad indicarlo non avendo l'obbligo di emettere lo scontrino o la fattura d'acquisto.

Nel diverso caso, invece, in cui la borsa di plastica venisse ceduta al cliente (obbligatoriamente a pagamento) per trasportare un prodotto diverso da quello editoriale (quotidiani e periodici) e quindi ivato, allora nello scontrino o fattura d'acquisto dovrà essere indicato il prezzo di vendita anche della borsa di plastica.

Cordiali saluti.

Andrea Innocenti
S.N.A.G. Toscana

